

DELIBERA



Direzione Generale
10DG

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 2026/00022

DEL 10/2/2026

Codice Unico di Progetto:

OGGETTO

DDG n. 2/2026 - avviso interno per la presentazione delle domande per la concessione di permessi retribuiti per diritto allo studio anno 2026, ai sensi dell' art. 62 CCNL Comparto Sanità triennio 2019-2021, del 02/11/2022. Concessione dei permessi retribuiti per diritto allo studio anno 2026.

UFFICIO RAGIONERIA

PREIMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma	Capitolo	Importo Euro

IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno	Num. Impegno Perente

Note

Visto di regolarità contabile

IL COLLABORATORE

DATA

IL DIRIGENTE Donato Ramunno

DATA 10/02/2026

Allegati N. 1

Atto soggetto a pubblicazione ☒ Integrale ☐ Per oggetto ☐ Per oggetto + Dispositivo

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

- la Legge del 28 giugno 2016, n. 132 concernente: Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;
- la Legge della Regione Basilicata del 20.01.2020, n. 1 avente ad oggetto “Riordino della disciplina dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.)”, modificata ed integrata dalla Legge Regionale n. 12.2020;
- la deliberazione del 02.02.2023, n. 12 con la quale si è preso atto dell’approvazione definitiva del Regolamento per l’organizzazione, la strutturazione amministrativa e tecnica e del controllo di gestione dell’ARPA Basilicata;
- la deliberazione del 04.04.2023, n. 44 con la quale si è proceduto all’assegnazione del personale agli Uffici dell'Agenzia in attuazione del nuovo Regolamento per l’organizzazione, la strutturazione amministrativa e tecnica e del controllo di gestione dell’ARPA Basilicata;
- la deliberazione del 31.01.2025 n. 11 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) - ARPA Basilicata triennio 2025-2027;
- la deliberazione del 10.05.2016, n. 231 con la quale l’Agenzia ha adottato il Regolamento di contabilità e gestione finanziaria dell’ARPAB, approvato con DGR n.612 del 7.06.2016;
- Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 122 del 11.07.2022 concernente: “Art. 21 Legge Regionale n.1.2020 e ss.mm.ii. Nomina del Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.)”;
- Il contratto individuale di incarico di Direttore Generale dell’ARPAB sottoscritto in data 14.7.2022 tra il Presidente della Giunta Regionale dott. Bardi e il dott. Donato Ramunno;
- Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 203 del 26.08.2025 concernente: “Art. 21 Legge Regionale 1.2020. Rinnovo rapporto di lavoro del Direttore dell’ARPAB;
- Il contratto individuale di rinnovo dell’incarico di Direttore generale dell’ARPAB sottoscritto in data 28.08.2025 tra il Presidente della Giunta Regionale dott. Bardi e il dott. Donato Ramunno;
- la deliberazione del 03.08.2022, n. 81 concernente: “Individuazione Direttore Tecnico Scientifico”;

Considerato che l'Agenzia è in Esercizio Provvisorio di Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2026 giusta D.D.G. n. 173 del 30.12.2025, ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n. 53 del 23.12.2025 (BUR n. 68 del 23 dicembre 2025);

“Visto e richiamato l'art. 62 del C.C.N.L. Comparto Sanità – Triennio 2019-2021 del 02.11.2022, confermato dalle vigenti disposizioni contrattuali, che disciplina la materia dei permessi retribuiti per il diritto allo studio del personale non dirigenziale;

Considerato che ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a quelli con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe, sono concessi - anche in aggiunta alle attività formative programmate dall'Azienda o Ente – permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare nel limite massimo, arrotondato all'unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso l'Agenzia all'inizio di ogni anno;

Specificato che nell'ambito del medesimo limite percentuale di cui sopra, i permessi sono concessi anche ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato nella misura massima individuale già menzionata, riproporzionata alla durata temporale, nell'anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato;

Tenuto conto che i permessi retribuiti sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche in modalità telematica, destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari compreso ciclo di dottorato di ricerca qualora non svolto in congedo, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico nonché per sostenere i relativi esami;

Rilevato che gli aventi diritto alla fruizione dei permessi non potranno, nel loro insieme, superare il 3% del contingente complessivo del personale non dirigenziale in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2025, con arrotondamento all'unità superiore;

Preso atto che alla data del 1° gennaio 2025 il personale del Comparto a tempo indeterminato ammonta a n. 104 unità e che, pertanto, il contingente massimo dei beneficiari, pari al 3% del totale arrotondato all'unità superiore, risulta pari a 4 unità;

Dato atto che con D.D.G. n. 2 del 15.01.2026 è stato indetto e approvato l'Avviso interno per la presentazione delle domande in ordine alla concessione al personale non dirigenziale di permessi retribuiti per il diritto allo studio- anno 2026, ai sensi dell'art. 62 del C.C.N.L. Comparto Sanità – Triennio 2019-2021 del 02.11.2022, confermato dalle vigenti disposizioni contrattuali;

Considerato che, a seguito dell'attività istruttoria condotta dall'Ufficio Risorse umane risultano pervenute nei termini al Protocollo interno dell'Agenzia n. 5 (cinque) istanze, delle quali 4 (quattro) sono risultate conformi ai requisiti e alle modalità di partecipazione previste nel citato Avviso;

Tenuto conto che l'istanza acquisita al protocollo n. 0001825/2026 - E - 02/02/2026 è risultata incompleta, in quanto priva della **domanda di partecipazione sottoscritta**, elemento essenziale e imprescindibile ai fini della manifestazione di volontà del dipendente e della corretta identificazione del candidato, nonché dell'oggetto della richiesta;

Considerato che la carenza riscontrata non è sanabile mediante l'istituto del soccorso istruttorio, atteso che l'integrazione postuma di elementi essenziali dell'istanza, come nel caso di specie, oltre i termini perentori di scadenza dell'Avviso, comporterebbe una violazione della *par condicio* tra i candidati;

Preso atto che la giurisprudenza amministrativa (cfr, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 11489) ha avuto modo di precisare che *“il soccorso istruttorio nell'ambito delle procedure comparative e di massa è fortemente limitato dal principio di autoresponsabilità del concorrente per cui ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione e pertanto anche nella mancata osservanza delle chiare prescrizioni della lex specialis, costituenti autovincolo per l'amministrazione, che non può disapplicarle, a danno di alcuni e a vantaggio di altri, in violazione del principio della par condicio”*;

Ritenuto, pertanto, di non poter procedere all'ammissione della suddetta istanza e di dover limitare il beneficio ai restanti n. 4 (quattro) richiedenti, i quali rientrano pienamente nel contingente massimo calcolato del 3%;

Dato atto che, a seguito della predetta esclusione, il numero delle istanze ammissibili risulta pari a n. 4 (quattro), rendendo dunque superfluo il ricorso a criteri di priorità o alla formulazione di una graduatoria di merito;

Precisato ad ogni modo che:

- ai sensi dell'art. 62 C.C.N.L. Comparto Sanità – Triennio 2019-2021 del 02.11.2022, confermato dalle vigenti disposizioni contrattuali, per la concessione dei permessi i dipendenti interessati debbono presentare, al termine dei corsi, l'attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti anche se con esito negativo e che, in mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato;
- la giurisprudenza di legittimità, dapprima Cass. Civ., sezione lavoro, sent. n. 10344/2008 e, successivamente Cass. Civ., sezione lavoro, sent. n. 17128/2013 ha chiarito che per frequenza ai corsi deve intendersi la partecipazione alle lezioni coincidenti con l'orario di servizio, con esclusione della mera attività di studio. La Corte afferma, in particolare, che *"i permessi retribuiti possono essere concessi soltanto per frequentare i corsi indicati nella clausola in orari coincidenti con quelli di servizio, non per tutte le necessità connesse all'esigenza di preparazione degli esami, ovvero per altre attività complementari ..."*;
- con riferimento alla possibilità di usufruire dei permessi retribuiti da parte di dipendenti iscritti ad università telematiche, la circolare n. 12/2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica presso il Consiglio dei Ministri si è espressa nel senso che, nel disciplinare le agevolazioni, la normativa vigente non detta specifiche previsioni sui corsi tenuti da università telematiche e, che, pertanto, la relativa disciplina deve intendersi di carattere generale, non rivenendosi in astratto preclusione alcuna alla fruizione del permesso da parte dei dipendenti iscritti alle università telematiche;
- l'ARAN, con parere Id:33102 (prec. CIRS126) ha richiamato, nel caso di università telematiche, in relazione alle lezioni erogate in modalità asincrona, la sentenza n. 171/2015 della Corte dei Conti Sicilia che, sull'argomento, evidenzia come il lavoratore ha diritto a fruire dei permessi *"solo nel caso in cui "provi" alla propria amministrazione di appartenenza di aver seguito effettivamente*

lezioni trasmesse in via telematica esclusivamente in orari e giorni coincidenti con quelli in cui "è tenuto a svolgere la propria attività lavorativa";

- alla luce di quanto detto, la fruizione dei permessi dei dipendenti iscritti alle università telematiche è subordinata all'attestazione della partecipazione personale, effettiva e diretta del dipendente alle lezioni trasmesse in via telematica durante l'orario di lavoro;
- che, pertanto, i dipendenti che rientrano nella categoria indicata al punto precedente devono rendere apposita dichiarazione di impegno a fruire di tali permessi esclusivamente per i collegamenti telematici durante l'orario di lavoro e a produrre, all'esito di ciascun permesso, idonea attestazione dalla quale risulti l'effettiva e diretta partecipazione del dipendente alle lezioni;

Vista e richiamata la nota **PrtG 2347/2025 – I – 09.02.2026** con la quale l'Ufficio Organizzazione e Valorizzazione delle Risorse Umane ha trasmesso l'istruttoria delle domande pervenute dai dipendenti interessati ad usufruire del beneficio dei permessi retribuiti per il diritto allo studio;

Attestata l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dell'Agenzia approvato con D.D.G. n. 221 del 15/10/2014;

Dato atto che i dati vengono trattati nel rispetto del Regolamento della privacy;

Visti e richiamati i Pareri del Garante della Privacy n. 235 del 11.04.2024 e n. 588 del 26.09.2024 i quali, richiamando la delibera ANAC n. 525 del 15.11.2023, hanno stabilito che la pubblicazione della graduatoria di merito deve indicare solo i dati identificativi dei vincitori, atteso che i dati relativi agli idonei dovranno essere pubblicati in base alla legge solo allorquando l'Amministrazione procede all'aggiornamento delle graduatorie con lo scorrimento degli idonei;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Tecnico-Scientifico *f.f.*;

DELIBERA

Per i motivi citati in premessa, che qui sono da intendersi integralmente trascritti e riportati:

1. **di prendere atto** che, in relazione all'Avviso interno per la presentazione delle domande per la concessione di permessi retribuiti – diritto allo studio 2026, risultano pervenute al protocollo dell'Agenzia, nei termini prescritti, n. 5 istanze da parte di dipendenti a tempo indeterminato;
2. **di prendere atto** dell'istruttoria svolta dall'Ufficio Organizzazione e Valorizzazione Risorse Umane e per l'effetto di approvare l'elenco dei n. 4 dipendenti ammessi alla fruizione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio per l'anno 2026, come individuati nell'**Allegato A** che, accluso al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. **di autorizzare**, per l'anno 2026, ai sensi dell'art. 62 C.C.N.L. Comparto Sanità – Triennio 2019-2021 del 02.11.2022, confermato dalle vigenti disposizioni contrattuali, la concessione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio nella misura massima individuale di 150 ore nell'anno solare, ai dipendenti individuati nell'elenco dei beneficiari di cui sopra;
4. **di stabilire**, in linea con i principi di efficacia dell'azione amministrativa e di massimo favore per la promozione della formazione del personale, che qualora nel corso dell'anno 2026, in sede di ricognizione, si rendessero disponibili ore (per rinuncia, cessazione dal servizio o mancato utilizzo da parte dei beneficiari), l'Agenzia si riserva la facoltà di procedere alla copertura dei posti residui. In tal caso, l'Ufficio Risorse Umane potrà procedere alla pubblicazione di un avviso integrativo o alla valutazione di istanze regolarmente ripresentate dai candidati precedentemente esclusi, garantendo in ogni caso la corretta acquisizione degli elementi essenziali (sottoscrizione e oggetto) precedentemente omessi;
5. **di precisare** che, per i dipendenti iscritti ad università telematiche, la fruizione dei permessi è subordinata alla produzione di idonea documentazione, rilasciata dall'Ateneo, che attesti l'effettiva e personale partecipazione alle lezioni (sia in modalità sincrona che asincrona) esclusivamente nei giorni e negli orari di coincidenza con la prestazione lavorativa; in mancanza di tale attestazione, o qualora la stessa non certifichi la connessione durante l'orario di servizio, i permessi già utilizzati saranno considerati, ai sensi dell'art. 62 C.C.N.L. Comparto Sanità – Triennio 2019-2021 del 02.11.2022, come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi;

6. **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;

7. **di notificare** la presente delibera:

- a) ai dipendenti ammessi ed esclusi dal permesso retribuito per il diritto allo studio;
- b) all'Ufficio Organizzazione e Valorizzazione delle Risorse Umane ai fini della pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale dell'Agenzia, sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di concorso" e ogni altro adempimento conseguente di competenza;
- c) alle OO.SS. del Comparto Sanità;
- d) al C.U.G.;

8. **di trasmettere** il presente atto al R.P.T.C. dell'Agenzia;

9. **di dare atto che** la presente delibera è pubblicata all'Albo online dell'Ente per 15 giorni consecutivi.

10. **di dichiarare** la presente delibera immediatamente esecutiva, stante la necessità di consentire la fruizione dei permessi per l'anno solare in corso, e di dare atto che la stessa non è soggetta a controllo regionale ai sensi della normativa vigente.

L' INCARICATO DI FUNZIONE

IL DIRIGENTE

Donato Ramunno

Il presente atto è firmato con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo del presente sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

DELIBERA

OGGETTO

OSSERVAZIONI

IL DIRETTORE Donato Ramunno 10/02/2026

OSSERVAZIONI

IL DIRETTORE TECNICO SCIENTIFICO Achille Palma 10/02/2026

OSSERVAZIONI

IL DIRETTORE GENERALE Donato Ramunno 10/02/2026